



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 15/GST del 21 dicembre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 21 dicembre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 12/12/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 12/12/2021 CEPPALONI INTERCOLLINE - F.C. ROTONDI

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo della Società Ceppaloni Intercolline con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata FC Rotondi schierato un calciatore con essa non tesserato al momento della disputa della gara (nella specie, trattasi del Sig. Esposito Andrea, nato il 8.02.1987); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; il reclamo non è fondato: effettuati i necessari accertamenti, infatti, è emerso che il Sig. Esposito risulta tesserato il 10.12.2021, dunque in data antecedente la gara oggetto di reclamo, disputata il 11.12.2021; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, n. 76 del 16 dicembre 2021 Pagina 711, DELIBERA di rigettare il reclamo e per l'effetto di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 2/8 in favore del Rotondi; fermi i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo CU; dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 12/12/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 12/12/2021 F.C. CASALNUOVO - CALCIO FRATTESE 1928

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio di reclamo notificato dalla Società Calcio Frattese 1928; rilevato che allo stesso non ha fatto seguito il reclamo, ai sensi dell'art. 67 CGS; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, n. 76 del 16 dicembre 2021 pagina 717, DELIBERA l'improcedibilità dell'impugnativa e, per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 3/1, fermi i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo CU; dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 30/10/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 30/10/2021 ORATORIO SAN LUDOVICO - REAL ISCHIA CALCIO A 5

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio/reclamo della Società Real Ischia Calcio a 5; rilevato che lo stesso non risulta notificato alla controparte, in violazione dell'art. 67 CGS e che all'impugnativa medesima non risulta allegata la ricevuta di versamento del contributo d'accesso alla giustizia sportiva, né l'autorizzazione all'addebito sul conto del predetto contributo, come prescritto dal medesimo art. 67 CGS; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, n. 38/C5 del 16 dicembre 2021 Pagina 256 DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto e, per l'effetto, letto l'art. 53 delle NOIF e l'art. 10 CGS, infligge, poi, a quest'ultima alla società Real ischia Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6/0; infligge, inoltre, alla predetta Società l'ammenda di euro 200,00, trattandosi di prima rinuncia, nonché un punto di penalizzazione; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA ED AMMENDA:

Euro 200,00 REAL ISCHIA CALCIO A 5
vedi delibera

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 FEMMINILI

GARE DEL 11/12/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 11/12/2021 NAPOLI FEMMINILE - CALCIO POMIGLIANO FEMMINILE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo della Società Napoli Femminile, con cui essa società ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la reclamata Calcio Pomigliano Femminile schierato nella gara in epigrafe una calciatrice che non avrebbe compiuto il quattordicesimo anno d'età al momento della disputa della gara; in tesi della reclamante, dunque, tale circostanza avrebbe comportato la violazione dell'art. 2 del regolamento del Campionato Femminile Under 17, a mente del quale, è consentita la partecipazione a detto campionato, fra le altre, alle calciatrici che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; il reclamo è fondato: esperiti, infatti, i necessari accertamenti, è emerso che la calciatrice in parola è nata il 27.12.2021 e, pertanto, non poteva prendere parte alla gara in argomento (partecipazione acclarata dall'inserimento in distinta quale vice capitano): P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, Comunicato Ufficiale n. 5 S.G.S. Femminile del 16/12/2021, pagina 13, DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto, di infliggere alla Società reclamata, Calcio Pomigliano Femminile, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante Napoli Femminile; infligge alla Società Calcio Pomigliano Femminile, l'ammenda di euro 25,00; dispone, restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA:

Euro 25,00 CALCIO POMIGLIANO FEMMINILE

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI il 21 dicembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**